

IVA

Esenzione Iva importazione per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale da Paesi terzi

di **Marco Peirola**

Seminario di specializzazione

Aspetti civilistici e fiscali del commercio elettronico

Scopri di più

L'**ambito applicativo dell'esenzione dell'Iva all'importazione**, prevista dall'articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, per i **beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale**, provenienti **dai Paesi terzi** è stato esaminato dalla Corte di Giustizia UE di cui alla [causa C-405/24 sentenza dell'8 maggio 2025](#).

Tale disposizione stabilisce che gli Stati membri **esentano le importazioni definitive di beni** disciplinate dalle Direttive 69/169/CEE, 83/181/CEE e 2006/79/CE.

Nel procedimento in commento, assumono rilevanza le importazioni di beni disciplinate dalla Direttiva 2006/79/CE, il cui articolo 1, § 1, prevede che le **merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un Paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro**, beneficino, in sede di importazione, di una **franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari** e dalle altre **imposizioni indirette interne**.

Nel caso di specie, si è trattato di stabilire se l'importazione, in Polonia, di **merci oggetto di una spedizione tra privati** possa essere **esentata dall'IVA**, qualora il **destinatario della spedizione** si trovi in uno **Stato membro diverso dalla Polonia**.

Le Autorità fiscali hanno ritenuto che **l'esenzione dall'Iva si applichi** esclusivamente **qualora la spedizione sia destinata ad un privato residente nello Stato membro** nel quale **le merci sono importate** e, nello stesso senso, il giudice del rinvio ha osservato che, secondo la giurisprudenza nazionale, le disposizioni della Direttiva 2006/79/CE operano una **distinzione a seconda del luogo di residenza del destinatario finale** delle merci, allorché il luogo di importazione preso in considerazione è **uno Stato membro**. Pertanto, **sia l'applicazione dell'Iva all'importazione** delle merci **che l'esenzione** dall'Iva relativa all'importazione per le piccole spedizioni tra privati, prive di carattere commerciale, sarebbero collegate al **luogo di residenza del destinatario finale delle merci**.

La questione sollevata dinanzi alla Corte europea è, quindi, diretta a stabilire se **l'esenzione**

dall'Iva prevista per le importazioni in esame riguarda **unicamente le spedizioni destinate ai privati residenti nello Stato membro di importazione** o se la stessa si applichi alle spedizioni destinate ai privati che si trovano **in qualsiasi Stato membro, anche diverso da quello di importazione**.

Tenuto conto che l'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE, non si riferisce a uno Stato membro specifico e non menziona, in particolare, lo Stato membro di importazione, la Corte ha osservato che **l'esenzione dall'Iva riguarda spedizioni destinate ad un privato** che si trovi **in un qualsiasi Stato membro**.

In coerenza con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, secondo cui, ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, si deve tenere conto non soltanto del **tenore letterale** della stessa, ma anche del suo **contesto** e degli **scopi perseguiti** dalla normativa, la Corte ha proseguito l'analisi prendendo in considerazione il **contesto** in cui si inseriscono l'articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, e l'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE.

A questo proposito, il riferimento alle **spedizioni destinate ad un privato residente** in uno Stato membro figurava già sia nell'articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035/CEE, che corrisponde all'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE, che nell'articolo 1, § 1, della proposta di Direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi.

Dai lavori preparatori della **Direttiva 78/1035/CEE**, che è stata **abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/79/CE**, conformemente all'articolo 6 di quest'ultima Direttiva, risulta che il Legislatore non ha inteso subordinare l'applicazione dell'esenzione dall'Iva delle piccole spedizioni prive di carattere commerciale ad una condizione relativa ad uno specifico **luogo di destinazione della spedizione all'interno della UE**.

Inoltre, il considerando 3 della Direttiva 2006/79/CEE precisa che, per ragioni pratiche, i limiti entro i quali si applica l'esenzione dall'Iva all'importazione delle piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da Paesi terzi dovrebbero essere, per quanto possibile, **uguali a quelli previsti per le franchigie dai dazi all'importazione** dal Regolamento 918/83/CEE.

Al riguardo, l'articolo 29, § 1, del citato Regolamento, i cui termini sono stati, in sostanza, ripresi dall'articolo 25 del Regolamento 1186/2009/CE, prevedeva una **franchigia dai dazi all'importazione** per spedizioni aventi caratteristiche analoghe a quelle delle spedizioni di cui all'articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035/CEE, e precisava che tale franchigia si applicava alle **spedizioni inviate ad un privato che si trovava nel territorio doganale della UE, senza fare riferimento a uno Stato membro preciso**.

Peraltro, contrariamente all'articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE, altre disposizioni della Direttiva 2006/112/CE, come gli articoli 32, 86 e 163, menzionano espressamente **lo Stato**

membro di importazione.

Infine, per ciò che attiene alla **finalità** dell'esenzione dall'Iva all'importazione per i beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, dalla motivazione della proposta di Direttiva sopra richiamata risulta che la Direttiva 78/1035/CEE, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/79/CEE, aveva l'obiettivo di **rendere più flessibile il regime applicabile alle piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale provenienti da Paesi terzi**, poiché tali spedizioni avevano essenzialmente carattere affettivo, erano di **modesto valore** ed **erano già state assoggettate**, in linea di principio, **ad imposta nel Paese di spedizione.**

In tale prospettiva, non **esiste alcuna differenza** tra le spedizioni di merci, prive di carattere commerciale, provenienti da Paesi terzi, da parte di un privato e destinate ad un altro privato, a seconda dello Stato membro di residenza del destinatario della spedizione.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha affermato che **l'esenzione dall'Iva** all'importazione per i beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, si applica **indipendentemente** dalla circostanza che il destinatario della spedizione risieda **nello Stato membro di importazione o in un altro Stato membro.**